



Bruxelles, 6 novembre 2023
(OR. en)

14816/23

LIMITE

PECHE 480

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0301(NLE)**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Regolamento del Consiglio che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2024 e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque - Accordo politico - Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione sull'aringa nel Golfo di Botnia e sull'aringa nel Baltico centrale

La Commissione prende atto della decisione del Consiglio di fissare a livelli bassi i totali ammissibili di catture (TAC) per l'aringa nel Golfo di Botnia e per l'aringa nel Baltico centrale, unitamente alle misure correttive volte a riportare tali stock a livelli superiori all'MSY Btrigger.

La Commissione si rammarica tuttavia che il Consiglio non abbia deciso di chiudere le attività di pesca mirate per entrambi gli stock per il 2024, il che avrebbe consentito di ricostituirli più rapidamente.

Dichiarazione della Commissione sui piani pluriennali

La Commissione comprende i motivi per cui gli Stati membri chiedono che presenti una proposta di modifica mirata del piano pluriennale per il Mar Baltico, il Mare del Nord e le acque occidentali. La Commissione ricorda che, in virtù del trattato, essa ha il diritto di iniziativa legislativa. Ad essa, in particolare, spetta valutare i tempi e il contenuto di eventuali proposte da presentare in tal senso.

Dichiarazione della Commissione e di Finlandia e Svezia sulla gestione della pesca del salmone nelle sottodivisioni 29N e 30

Finlandia e Svezia ritengono che lo stock di salmone del Ljungan abbia sofferto a causa di una malattia, ma che nel 2023 lo stato dello stock abbia tuttavia fatto registrare un'evoluzione positiva, con una migliore risalita per la riproduzione e maggiori quantitativi di giovani salmoni stimati.

Finlandia e Svezia ritengono inoltre che la probabilità di raggiungere il B_{lim} per lo stock di salmone del Ljungan dipenda in misura minore dalla mortalità per pesca. Sono pertanto dell'avviso che misure di gestione mirate siano più efficaci per la ricostituzione dello stock di salmone del Ljungan.

Secondo Finlandia e Svezia, un avvio ritardato della pesca commerciale e ricreativa del salmone al 20 maggio 2024 costituirebbe una restrizione significativa rispetto a un avvio fissato al 1° maggio, come consigliato dal CIEM. Inoltre questa misura consentirebbe una migrazione precoce e permetterebbe a salmoni selvatici pregiati e di grosse dimensioni, compresi esemplari dello stock di salmone del Ljungan, di migrare verso i fiumi deputati alla riproduzione prima dell'avvio delle attività di pesca del salmone. La Svezia sarebbe disposta inoltre ad applicare restrizioni regionali alla pesca del salmone nel fiume Ljungan e al di fuori di esso.

Finlandia e Svezia concordano inoltre sul fatto che un TAC ridotto a 53 967 salmoni costituisca una misura significativa per la conservazione degli stock di salmone.

La Commissione, in stretta cooperazione con Finlandia e Svezia, chiederà con urgenza al CIEM di fornire quanto prima un parere scientifico in merito alle misure di gestione che i due paesi sono disposti a mettere in atto per la pesca del salmone nelle sottodivisioni 29N e 30. Finlandia e Svezia forniranno al CIEM e alla Commissione le informazioni e competenze scientifiche necessarie ai fini di tale parere. Sulla base del suddetto parere del CIEM la Commissione presenterà, se opportuno, una proposta di modifica del regolamento relativo alle possibilità di pesca del Baltico.

Dichiarazione comune di Danimarca, Estonia, Germania, Polonia e Svezia sulla pesca ricreativa del merluzzo bianco del Baltico occidentale

Danimarca, Estonia, Germania, Polonia e Svezia continuano a essere preoccupate per lo stato del merluzzo bianco del Baltico occidentale e mantengono l'impegno a favore della ricostituzione dello stock. Al tempo stesso riconoscono l'importanza socioeconomica e culturale della pesca ricreativa. I suddetti Stati membri invitano la Commissione a valutare l'eventualità di consentire nuovamente la pesca ricreativa del merluzzo bianco del Baltico occidentale nelle future proposte, non appena i pareri scientifici consentiranno la reintroduzione di un limite di cattura adeguato. Si potrebbero inoltre valutare ulteriori misure comuni per la pesca ricreativa del merluzzo bianco al fine di proteggere lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale, quali taglie minime e massime di riferimento.

Dichiarazione comune di Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico orientale e il merluzzo bianco del Baltico occidentale nel 2024

Dato che le biomasse degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e del Baltico occidentale sono al di sotto del B_{lim} e al fine di garantire la ricostituzione dello stock ai sensi del regolamento (UE) 2016/1139, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock in questione nel 2024. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versano gli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e del Baltico occidentale.

Dichiarazione comune di Danimarca, Finlandia, Germania, Polonia e Svezia sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda l'aringa del Baltico occidentale nel 2024

Dato che la biomassa dello stock di aringa del Baltico occidentale è al di sotto del B_{lim} e al fine di garantire la ricostituzione dello stock ai sensi del regolamento (UE) 2016/1139, Danimarca, Finlandia, Germania, Polonia e Svezia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per lo stock in questione nel 2024. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versa lo stock di aringa del Baltico occidentale.

Dichiarazione comune di Danimarca, Estonia, Germania, Lettonia, Lituania e Polonia sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda il salmone del bacino principale nel 2024

Dato che nelle sottodivisioni CIEM 22-30 quasi tutti gli stock fluviali di salmone selvatico sono ben al di sotto del valore R_{lim} e al fine di garantire la ricostituzione degli stock, Danimarca, Estonia, Germania, Lettonia, Lituania e Polonia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock in questione nel 2024. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versano gli stock fluviali di salmone selvatico nelle sottodivisioni CIEM 22-30.

Dichiarazione comune della Commissione e di Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia sugli scambi di contingenti di merluzzo bianco del Baltico orientale e occidentale

Agendo con spirito di solidarietà, uno Stato membro che non necessita dell'intero contingente di catture accessorie per il merluzzo bianco del Baltico orientale od occidentale cercherà di concordare scambi di contingenti con uno Stato membro in grado di dimostrare che dovrà fare i conti con il cosiddetto "effetto di contingente limitante" a causa del contingente limitato di merluzzo bianco del Baltico orientale od occidentale di cui dispone.

Dichiarazione comune di Danimarca, Estonia, Germania, Lituania e Polonia sui trasferimenti dei contingenti di salmone del bacino principale

Agendo con spirito di solidarietà e riconoscendo gli sforzi di conservazione profusi da Finlandia e Svezia, grazie ai quali nelle loro acque gli stock presentano un buono stato di salute, uno Stato membro che non può utilizzare l'intero contingente assegnatogli per il salmone del bacino principale prenderà in considerazione l'eventualità di trasferire volontariamente la quota non utilizzata o non utilizzabile di tale contingente alla Finlandia e/o alla Svezia.

Dichiarazione comune della Commissione e della Germania sull'opzione di un sostegno all'arresto temporaneo delle attività di pesca da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)

1. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, le misure correttive ai fini dell'articolo 5 di tale regolamento possono includere misure di emergenza adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, a determinate condizioni.

2. Vista la valutazione del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in merito al merluzzo bianco e all'aringa nelle sottodivisioni 22-24, la Germania ritiene dunque necessario adottare misure di emergenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le misure di emergenza nelle sottodivisioni 22-24 per i pescherecci tedeschi consistono nell'introduzione di una chiusura di 30 giorni a fini di protezione del merluzzo bianco in aggiunta alla chiusura delle zone di riproduzione del merluzzo bianco stabilita dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico — periodo durante il quale la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), non si applica — nonché nella limitazione delle attività di pesca dell'aringa per ulteriori 30 giorni durante i quali per talune attività di pesca costiera su piccola scala l'applicazione della deroga al divieto di praticare la pesca mirata dell'aringa del Baltico occidentale è interrotta e nella limitazione delle attività di pesca che comportano catture accessorie rilevanti di aringhe.

3. La Commissione e la Germania convengono che questa misura di emergenza è ammissibile al finanziamento a titolo del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, a condizione che essa sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento.

Dichiarazione di Finlandia e Svezia sulla gestione della pesca dell'aringa nel Golfo di Botnia (sottodivisioni 30 e 31)

Finlandia e Svezia concordano sull'importanza delle misure correttive per sostenere ulteriormente lo sviluppo positivo dello stock di aringa nel Golfo di Botnia. Tali misure sono concepite in modo ottimale quando sostengono la riproduzione dell'aringa e le condizioni preliminari per classi annuali di età forti.

Finlandia e Svezia convengono quindi su un progetto di durata limitata comprendente norme in materia di pesca da realizzare in zone definite considerate importanti per lo sviluppo della biomassa, dello stock e della struttura della popolazione di aringa. Una valutazione del regolamento sulla pesca dovrebbe includere un'analisi dei fattori ambientali (compresa la predazione da parte di pesci, uccelli e foche) che incidono sui parametri dello stock di aringa. Pertanto i due Stati membri attueranno, per il 2024, misure nazionali non discriminatorie basate sui pertinenti e opportuni articoli del regolamento di base n. 1380/2013.

Inoltre, altre misure previste in Finlandia e Svezia comprenderanno un divieto temporale di pesca a strascico nelle acque territoriali del Mare di Botnia (sottodivisione 30) dal 25 maggio al 30 giugno 2024 con una possibile eccezione per i pescherecci dell'Unione che pescano per il consumo umano diretto e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita. Tali misure correttive sono finalizzate a sostenere la formazione dei banchi riproduttivi e la loro migrazione indisturbata verso le zone costiere di riproduzione, contribuendo pertanto a rafforzare il buon esito della riproduzione e una classe annuale di età più consistente. I due Stati membri danno il loro consenso a tali misure correttive e non discriminatorie previste.
